

**Allegato II**

**Opzioni e facoltà**

**Elenco dei modelli**

- |                         |                                                                                                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Parte 1</a> | Opzioni e facoltà di cui alla direttiva 2013/36/UE, al regolamento (UE) n. 575/2013 e al regolamento delegato (UE) 2015/61 (LCR) |
| <a href="#">Parte 2</a> | Opzioni e facoltà transitorie di cui alla direttiva 2013/36/UE e al regolamento (UE) n. 575/2013                                 |
| <a href="#">Parte 3</a> | Elementi variabili della remunerazione (articolo 94 della direttiva 2013/36/UE)                                                  |

| Parte 1                                                                                                                          |                                                                                  |                                                |                                         |                                    |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                    |                                                                      |                           |                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opzioni e facoltà di cui alla direttiva 2013/36/UE, al regolamento (UE) n. 575/2013 e al regolamento delegato (UE) 2015/61 (LCR) |                                                                                  |                                                |                                         |                                    |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                    |                                                                      |                           |                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                  | Direttiva 2013/36/UE                                                             | Regolamento (UE) n. 575/2013                   | Regolamento delegato (UE) 2015/61 (LCR) | Destinatari                        | Denominazione                                                                                                                                                    | Descrizione dell'opzione o della facoltà                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Esercitata (S/N/NA) <sup>(1)</sup> | Testo nazionale <sup>(2)</sup>     | Riferimenti <sup>(3)</sup>                                           | Disponibile in EN (Sì/No) | Dettagli/Osservazioni                                                                                                                                             |
| 010                                                                                                                              | Data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nel presente modello |                                                |                                         |                                    |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (31/12/2024)                       |                                    |                                                                      |                           |                                                                                                                                                                   |
| 020                                                                                                                              | Articolo 9, paragrafo 2                                                          |                                                |                                         | Stati membri                       | Eccezioni al divieto di attività di raccolta di depositi o di altri fondi rimborsabili tra il pubblico ad opera di persone o imprese che non sono enti creditizi | Il divieto di attività di raccolta di depositi o di altri fondi rimborsabili tra il pubblico ad opera di persone o imprese che non sono enti creditizi non si applica agli Stati membri, alle autorità regionali o locali di uno Stato membro, alle organizzazioni pubbliche internazionali di cui siano membri uno o più Stati membri, né ai casi espressamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione, purché tali attività siano soggette a regolamentazione e a controlli diretti a proteggere depositanti e investitori. | S                                  | Testo Unico Bancario               | Art. 11                                                              | N                         |                                                                                                                                                                   |
| 030                                                                                                                              | Articolo 12, paragrafo 3                                                         |                                                |                                         | Stati membri                       | Capitale iniziale                                                                                                                                                | Gli Stati membri possono prevedere la possibilità per gli enti creditizi che non soddisfano la condizione di detenere i fondi propri distinti e che esistevano al 15 dicembre 1979 di continuare ad esercitare la propria attività.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | N                                  |                                    |                                                                      |                           |                                                                                                                                                                   |
| 040                                                                                                                              | Articolo 12, paragrafo 3                                                         |                                                |                                         | Stati membri                       | Capitale iniziale                                                                                                                                                | Gli enti creditizi per i quali gli Stati membri hanno deciso che possono continuare a svolgere la loro attività a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE possono essere esonerati dagli Stati membri dall'osservanza dei requisiti di cui all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2013/36/UE.                                                                                                                                                                                           | N                                  |                                    |                                                                      |                           |                                                                                                                                                                   |
| 050                                                                                                                              | Articolo 12, paragrafo 4                                                         |                                                |                                         | Stati membri                       | Capitale iniziale                                                                                                                                                | Gli Stati membri possono concedere l'autorizzazione a categorie particolari di enti creditizi il cui capitale iniziale è inferiore a 5 milioni di EUR, purché il capitale iniziale non sia inferiore a 1 milione di EUR e lo Stato membro interessato notifichi alla Commissione e all'ABE le ragioni per cui si avvale di detta opzione.                                                                                                                                                                                           | N                                  |                                    |                                                                      |                           |                                                                                                                                                                   |
| 060                                                                                                                              | Articolo 21, paragrafo 1                                                         |                                                |                                         | Autorità competenti                | Deroga per gli enti creditizi affiliati permanentemente ad un organismo centrale                                                                                 | Le autorità competenti possono esentare gli enti creditizi affiliati permanentemente ad un organismo centrale dai requisiti di cui agli articoli 10 e 12 e all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N                                  |                                    |                                                                      |                           |                                                                                                                                                                   |
| 090                                                                                                                              | Articolo 40                                                                      |                                                |                                         | Autorità competenti                | Obblighi di segnalazione alle autorità competenti dello Stato membro ospitante                                                                                   | Le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono, a fini informativi, statistici o di vigilanza, esigere che tutti gli enti creditizi aventi succursali nel loro territorio presentino loro una relazione periodica sulle attività da essi svolte nello Stato membro ospitante, in particolare al fine di valutare se una succursale sia significativa ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE.                                                                                               | S                                  | Banca d'Italia Circolare 285 e 272 | C. 285: Parte Prima, Titolo I, Capitolo 3; C. 272: Parte A), par. 6. | N                         |                                                                                                                                                                   |
| 121                                                                                                                              | Articolo 133, paragrafo 1                                                        |                                                |                                         | Stati membri                       | Obbligo di detenere una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico                                                                                       | Gli Stati membri possono introdurre una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico con capitale primario di classe 1 per il settore finanziario o uno o più sottoinsiemi di tale settore su tutte le esposizioni o su un sottoinsieme di esposizioni.                                                                                                                                                                                                                                                                       | S                                  | Banca d'Italia Circolare 285       | C. 285: Parte Prima, Titolo II, Capitolo 1, Sezione V                | N                         |                                                                                                                                                                   |
| 130                                                                                                                              | Articolo 134, paragrafo 1                                                        |                                                |                                         | Stati membri                       | Riconoscimento di un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico                                                                       | Altri Stati membri possono riconoscere il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico fissato conformemente all'articolo 133 e possono applicare tale coefficiente agli enti autorizzati a livello nazionale con riferimento alle esposizioni situate nello Stato membro che fissa tale coefficiente.                                                                                                                                                                                                     | N                                  |                                    |                                                                      |                           |                                                                                                                                                                   |
| 140                                                                                                                              | Articolo 152, primo comma                                                        |                                                |                                         | Stati membri                       | Obblighi di segnalazione alle autorità competenti dello Stato membro ospitante                                                                                   | Le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono, a fini statistici, esigere che tutti gli enti creditizi che dispongono di una succursale nel loro territorio presentino loro una relazione periodica sulle operazioni effettuate nel loro territorio.                                                                                                                                                                                                                                                                  | NA                                 |                                    |                                                                      |                           |                                                                                                                                                                   |
| 150                                                                                                                              | Articolo 152, secondo comma                                                      |                                                |                                         | Stati membri                       | Obblighi di segnalazione alle autorità competenti dello Stato membro ospitante                                                                                   | Gli Stati membri ospitanti possono esigere dalle succursali degli enti creditizi originari di altri Stati membri le stesse informazioni richieste a tal fine agli enti creditizi nazionali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NA                                 |                                    |                                                                      |                           |                                                                                                                                                                   |
| 155                                                                                                                              | Articolo 131, paragrafo 5                                                        |                                                |                                         | Autorità competenti                | Riserve                                                                                                                                                          | L'autorità competente o l'autorità designata può chiedere a ciascun O-SII, su base consolidata, subconsolidata o individuale, a seconda dei casi, di detenere una riserva per gli O-SII fino al 3 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, tenendo conto dei criteri per l'individuazione dell'O-SII. Tale riserva è composta di capitale primario di classe 1.                                                               | S                                  | Banca d'Italia Circolare 285       | C. 285: Parte Prima, Titolo II, Capitolo 1, Sezione IV               | N                         |                                                                                                                                                                   |
| 156                                                                                                                              | Articolo 160, paragrafo 6                                                        |                                                |                                         | Autorità competenti                | Disposizioni transitorie sulle riserve di capitale                                                                                                               | Gli Stati membri possono imporre un periodo transitorio più breve per le riserve di capitale di quanto specificato all'articolo 160, paragrafi da 1 a 4. Tale periodo transitorio più breve può essere riconosciuto da altri Stati membri.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | N                                  |                                    |                                                                      |                           |                                                                                                                                                                   |
| 165                                                                                                                              |                                                                                  | Articolo 4, paragrafo 1, punto 145, lettera b) |                                         | Stati membri                       | Classificazione di "ente piccolo e non complesso"                                                                                                                | Gli Stati membri possono abbassare la soglia di 5 miliardi di EUR per la media del quadriennio immediatamente precedente il periodo di riferimento corrente annuale del valore totale delle attività degli enti su base individuale o, se del caso, su base consolidata conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 e alla direttiva 2013/36/UE.                                                                                                                                                                                  | S                                  | Banca d'Italia Circolare 285       | C. 285: Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione I                | N                         |                                                                                                                                                                   |
| 170                                                                                                                              |                                                                                  | Articolo 4, paragrafo 2                        |                                         | Stati membri o autorità competenti | Trattamento delle proprietà indirette di beni immobili                                                                                                           | Gli Stati membri o le loro autorità competenti possono autorizzare il trattamento di quote di partecipazione che costituiscono una proprietà indiretta equivalente di beni immobili come proprietà diretta di beni immobili, a condizione che tale proprietà indiretta sia specificamente disciplinata dall'ordinamento giuridico dello Stato membro interessato e che, se costituita a garanzia reale, essa fornisca una protezione equivalente ai crediti.                                                                        | N                                  |                                    |                                                                      |                           |                                                                                                                                                                   |
| 190                                                                                                                              |                                                                                  | Articolo 24, paragrafo 2                       |                                         | Autorità competenti                | Reporting e uso obbligatorio degli IFRS                                                                                                                          | Le autorità competenti possono prescrivere agli enti di effettuare la valutazione delle attività e degli elementi fuori bilancio e la determinazione dei fondi propri conformemente ai principi contabili internazionali applicabili a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002.                                                                                                                                                                                                                                                     | NA                                 |                                    |                                                                      |                           | Tutte le banche italiane attualmente applicano i Principi contabili internazionali come applicabili ai sensi del Regolamento (CE) N. 1606/2002 nel loro bilancio. |

|     | Direttiva<br>2013/36/UE                                                          | Regolamento (UE) n.<br>575/2013 | Regolamento<br>delegato (UE)<br>2015/61 (LCR) | Destinatari                     | Denominazione                                                                                                   | Descrizione dell'opzione o della facoltà                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Esercitata<br>(S/N/NA) <sup>(1)</sup> | Testo<br>nazionale <sup>(2)</sup> | Riferimenti <sup>(3)</sup>                   | Disponibile in EN<br>(Sì/No) | Dettagli/Osservazioni                                                                                                                                             |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 010 | Data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nel presente modello |                                 |                                               |                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (31/12/2024)                          |                                   |                                              |                              |                                                                                                                                                                   |
| 200 |                                                                                  | Articolo 89, paragrafo 3        |                                               | Autorità competenti             | Ponderazione del rischio e proibizione delle partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario     | Le autorità competenti applicano i seguenti requisiti alle partecipazioni qualificate degli enti di cui ai paragrafi 1 e 2:<br>ai fini del calcolo del requisito patrimoniale, conformemente alla parte tre del presente regolamento, gli enti applicano un fattore di ponderazione del rischio del 1250 % al maggiore dei seguenti importi:<br>i) l'importo delle partecipazioni qualificate di cui al paragrafo 1 che supera il 15 % del capitale ammissibile;<br>ii) l'importo totale delle partecipazioni qualificate di cui al paragrafo 2 che supera il 60 % del capitale ammissibile dell'ente. | S                                     | Banca d'Italia<br>Circolare 285   | Parte Terza,<br>Capitolo 1,<br>Sezione III   | N                            |                                                                                                                                                                   |
| 201 |                                                                                  | Articolo 89, paragrafo 3        |                                               | Autorità competenti             | Ponderazione del rischio e proibizione delle partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario     | Le autorità competenti applicano i seguenti requisiti alle partecipazioni qualificate degli enti di cui ai paragrafi 1 e 2:<br>le autorità competenti proibiscono agli enti di detenere le partecipazioni qualificate di cui ai paragrafi 1 e 2 il cui importo supera le percentuali di capitale ammissibile di cui a tali paragrafi.                                                                                                                                                                                                                                                                  | N                                     |                                   |                                              |                              |                                                                                                                                                                   |
| 220 |                                                                                  | Articolo 430, paragrafo 4       |                                               | Autorità competenti             | Segnalazione sui requisiti di fondi propri e informazioni finanziarie                                           | Le autorità competenti possono esigere che gli enti creditizi che determinano i loro fondi propri su base consolidata conformemente ai principi contabili internazionali a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, segnalino le informazioni finanziarie conformemente al presente articolo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NA                                    |                                   |                                              |                              | Tutte le banche italiane attualmente applicano i Principi contabili internazionali come applicabili ai sensi del Regolamento (CE) N. 1606/2002 nel loro bilancio. |
| 230 |                                                                                  | Articolo 124, paragrafo 2       |                                               | Autorità competenti o designate | Fattori di ponderazione del rischio e criteri applicati alle esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili | L'autorità designata a norma del paragrafo 1 bis del presente articolo può aumentare i fattori di ponderazione del rischio applicabili a tali esposizioni entro gli intervalli di cui al presente paragrafo, quarto comma, o imporre criteri più rigorosi di quelli di cui all'articolo 125, paragrafo 2, o all'articolo 126, paragrafo 2.                                                                                                                                                                                                                                                             | S                                     | Banca d'Italia<br>Circolare 285   | Parte Seconda,<br>Capitolo 3,<br>Sezione III | N                            |                                                                                                                                                                   |

|     | Direttiva<br>2013/36/UE                                                          | Regolamento (UE) n.<br>575/2013           | Regolamento<br>delegato (UE)<br>2015/61 (LCR) | Destinatari         | Denominazione                                                                                                       | Descrizione dell'opzione o della facoltà                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Esercitata<br>(S/N/NA) <sup>(1)</sup> | Testo<br>nazionale <sup>(2)</sup> | Riferimenti <sup>(3)</sup>                                                                     | Disponibile in EN<br>(Sì/No) | Dettagli/Osservazioni |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| 010 | Data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nel presente modello |                                           |                                               |                     |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (31/12/2024)                          |                                   |                                                                                                |                              |                       |
| 240 |                                                                                  | Articolo 129, paragrafo 1                 |                                               | Autorità competenti | Esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite                                                                   | Le autorità competenti possono, previa consultazione dell'ABE, derogare in parte all'applicazione del primo comma, lettera c), e far rientrare nella classe di merito di credito 2 fino al 10 % dell'esposizione totale dell'importo nominale delle obbligazioni garantite in essere dell'ente emittente, a condizione che negli Stati membri in questione possano essere documentati significativi problemi potenziali di concentrazione dovuti all'applicazione del requisito per la classe di merito di credito 1 di cui a tale lettera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | N                                     |                                   |                                                                                                |                              |                       |
| 241 |                                                                                  | Articolo 129, paragrafo 1 bis, lettera c) |                                               | Autorità competenti | Esposizioni verso enti creditizi classificate nella classe di merito di credito 3 sotto forma di contratti derivati | Le autorità competenti designate a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/2162 possono, previa consultazione dell'ABE, autorizzare esposizioni verso enti creditizi classificate nella classe di merito di credito 3 sotto forma di contratti derivati, a condizione che negli Stati membri interessati possano essere documentati significativi problemi potenziali di concentrazione dovuti all'applicazione dei requisiti per le classi di merito di credito 1 e 2 di cui al presente paragrafo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                   |                                                                                                |                              |                       |
| 242 |                                                                                  | Articolo 129, paragrafo 3 bis             |                                               | Stati membri        | Livello minimo di eccesso di garanzia per le obbligazioni garantite                                                 | Gli Stati membri possono fissare un livello minimo di eccesso di garanzia per le obbligazioni garantite inferiore al 5 % o autorizzare le loro autorità competenti a fissare tale livello, purché siano soddisfatte le condizioni di cui alle lettere a) e b) del presente comma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                                   |                                                                                                |                              |                       |
| 250 |                                                                                  | Articolo 164, paragrafo 6                 |                                               | Autorità competenti | Valori minimi della LGD media ponderata per l'esposizione per le esposizioni garantite da beni immobili             | Sulla base dei dati raccolti a norma dell'articolo 430 bis e di eventuali altri indicatori rilevanti e tenendo conto degli sviluppi sul mercato dei beni immobili, l'autorità designata conformemente al paragrafo 5 del presente articolo procede periodicamente, e almeno una volta all'anno, a valutare se i valori minimi della LGD, di cui al paragrafo 4 del presente articolo, siano appropriati per le esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali o non residenziali situati in una o più parti del territorio dello Stato membro dell'autorità pertinente. Qualora, sulla base della valutazione di cui al primo comma del presente paragrafo, l'autorità designata conformemente al paragrafo 5 concluda che i valori minimi della LGD di cui al paragrafo 4 non siano adeguati, e ritenga che l'inadeguatezza dei valori della LGD potrebbe incidere negativamente sulla stabilità finanziaria attuale o futura nel suo Stato membro, può fissare valori minimi della LGD più elevati per quelle esposizioni situate in una o più parti del territorio dello Stato membro dell'autorità pertinente. Tali valori minimi più elevati possono inoltre essere applicati anche a livello di uno o più segmenti immobiliari di dette esposizioni. L'autorità designata conformemente al paragrafo 5 informa l'ABE e il CERS prima di adottare la decisione di cui al presente paragrafo. Entro un mese dal ricevimento di tale notifica l'ABE e il CERS trasmettono il proprio parere allo Stato membro interessato. L'ABE e il CERS pubblicano tali valori della LGD. | S                                     | Banca d'Italia<br>Circolare 285   | Parte Seconda,<br>Capitolo 4,<br>Sezione III                                                   | N                            |                       |
| 260 |                                                                                  | Articolo 178, paragrafo 1, lettera b)     |                                               | Autorità competenti | Default del debitore                                                                                                | Le autorità competenti possono sostituire il periodo di 90 giorni con uno di 180 giorni per le esposizioni garantite da beni immobili residenziali o da beni immobili non residenziali di PMI nella classe delle esposizioni al dettaglio, nonché per le esposizioni verso organismi del settore pubblico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | N                                     |                                   |                                                                                                |                              |                       |
| 261 |                                                                                  | Articolo 178, paragrafo 2, lettera d)     |                                               | Autorità competenti | Soglia di rilevanza                                                                                                 | Le autorità competenti definiscono la soglia per valutare la rilevanza di un'obbligazione creditizia in arretrato. Tale soglia riflette un livello di rischio che l'autorità competente ritiene ragionevole.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S                                     | Banca d'Italia<br>Circolare 285   | Parte Seconda,<br>Capitolo 3,<br>Sezione III e<br>Parte Seconda,<br>Capitolo 4,<br>Sezione III | N                            |                       |
| 270 |                                                                                  | Articolo 284, paragrafo 4                 |                                               | Autorità competenti | Valore dell'esposizione                                                                                             | Le autorità competenti possono richiedere un valore di o superiore a 1,4 o consentire agli enti di utilizzare le proprie stime interne in conformità all'articolo 284, paragrafo 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N                                     |                                   |                                                                                                |                              |                       |
| 280 |                                                                                  | Articolo 284, paragrafo 9                 |                                               | Autorità competenti | Valore dell'esposizione                                                                                             | Le autorità competenti possono consentire agli enti di utilizzare le loro stime interne di alfa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | N                                     |                                   |                                                                                                |                              |                       |
| 290 |                                                                                  | Articolo 327, paragrafo 2                 |                                               | Autorità competenti | Compensazione tra titoli convertibili e posizioni nel titolo sottostante                                            | Le autorità competenti possono adottare un metodo che prenda in considerazione la probabilità di conversione di un particolare titolo convertibile oppure prevedere un requisito di fondi propri atto ad assorbire eventuali perdite potenziali che possano manifestarsi in sede di conversione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S                                     | Banca d'Italia<br>Circolare 285   | Parte Seconda,<br>Capitolo 9,<br>Sezione III                                                   | N                            |                       |
| 300 |                                                                                  | Articolo 395, paragrafo 1                 |                                               | Autorità competenti | Limiti delle grandi esposizioni verso enti                                                                          | Le autorità competenti possono fissare un limite inferiore a 150 milioni di EUR per le grandi esposizioni verso enti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | N                                     |                                   |                                                                                                |                              |                       |

|     | Direttiva<br>2013/36/UE                                                          | Regolamento (UE) n.<br>575/2013                                                | Regolamento<br>delegato (UE)<br>2015/61 (LCR) | Destinatari         | Denominazione                                                      | Descrizione dell'opzione o della facoltà                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Esercitata<br>(S/N/NA) <sup>(1)</sup> | Testo<br>nazionale <sup>(2)</sup> | Riferimenti <sup>(3)</sup>                    | Disponibile in EN<br>(Sì/No) | Dettagli/Osservazioni                                     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 010 | Data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nel presente modello |                                                                                |                                               |                     |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (31/12/2024)                          |                                   |                                               |                              |                                                           |
| 310 |                                                                                  | Articolo 400, paragrafo 2, lettera a), e articolo 493, paragrafo 3, lettera a) |                                               | Autorità competenti | Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni | Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte le obbligazioni garantite di cui all'articolo 129, paragrafi 1, 3 e 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |                                   |                                               |                              | Esentata ai sensi dell'art. 493, par. 3 CRR. Cfr. Parte 2 |
| 320 |                                                                                  | Articolo 400, paragrafo 2, lettera b), e articolo 493, paragrafo 3, lettera b) |                                               | Autorità competenti | Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni | Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte elementi dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni regionali o autorità locali degli Stati membri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                                   |                                               |                              | Esentata ai sensi dell'art. 493, par. 3 CRR. Cfr. Parte 2 |
| 330 |                                                                                  | Articolo 400, paragrafo 2, lettera c), e articolo 493, paragrafo 3, lettera c) |                                               | Autorità competenti | Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni | Le autorità competenti possono esentare, in tutto o in parte, le esposizioni di un ente nei confronti della sua impresa madre, di altre filiazioni di tale impresa madre o di sue filiazioni e le partecipazioni qualificate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                                   |                                               |                              | Esentata ai sensi dell'art. 493, par. 3 CRR. Cfr. Parte 2 |
| 340 |                                                                                  | Articolo 400, paragrafo 2, lettera d), e articolo 493, paragrafo 3, lettera d) |                                               | Autorità competenti | Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni | Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte esposizioni nei confronti di enti creditizi regionali o centrali ai quali l'ente creditizio è associato nell'ambito di una rete (network) e che sono incaricati della compensazione della liquidità nell'ambito della rete.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S                                     | Banca d'Italia<br>Circolare 285   | Parte Seconda,<br>Capitolo 10<br>Sezione III  | N                            |                                                           |
| 350 |                                                                                  | Articolo 400, paragrafo 2, lettera e), e articolo 493, paragrafo 3, lettera e) |                                               | Autorità competenti | Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni | Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte esposizioni nei confronti di enti creditizi da parte di enti creditizi, uno dei quali opera su base non concorrenziale e fornisce o garantisce prestiti nel quadro di programmi istituiti a norma di legge o del suo statuto per promuovere specifici settori dell'economia, soggetti a qualche forma di vigilanza pubblica e a restrizioni sull'utilizzo dei prestiti, purché le rispettive esposizioni derivino dai prestiti che sono trasferiti ai beneficiari tramite enti creditizi o dalle garanzie su tali prestiti. | S                                     | Banca d'Italia<br>Circolare 285   | Parte Seconda,<br>Capitolo 10,<br>Sezione III | N                            |                                                           |
| 360 |                                                                                  | Articolo 400, paragrafo 2, lettera f), e articolo 493, paragrafo 3, lettera f) |                                               | Autorità competenti | Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni | Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte esposizioni nei confronti di enti, purché dette esposizioni non costituiscano i fondi propri di detti enti, abbiano una durata non superiore al successivo giorno lavorativo e non siano denominate in una delle principali valute di scambio.                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                   |                                               |                              | Esentata ai sensi dell'art. 493, par. 3 CRR. Cfr. Parte 2 |
| 370 |                                                                                  | Articolo 400, paragrafo 2, lettera g), e articolo 493, paragrafo 3, lettera g) |                                               | Autorità competenti | Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni | Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte esposizioni nei confronti delle banche centrali nella forma di riserve obbligatorie minime detenute presso tali banche centrali, denominate nella propria valuta nazionale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                   |                                               |                              | Esentata ai sensi dell'art. 493, par. 3 CRR. Cfr. Parte 2 |

|     | Direttiva<br>2013/36/UE                                                          | Regolamento (UE) n.<br>575/2013                                                | Regolamento<br>delegato (UE)<br>2015/61 (LCR) | Destinatari                        | Denominazione                                                                                                                                          | Descrizione dell'opzione o della facoltà                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Esercitata<br>(S/N/NA) <sup>(1)</sup> | Testo<br>nazionale <sup>(2)</sup> | Riferimenti <sup>(3)</sup>              | Disponibile in EN<br>(Sì/No) | Dettagli/Osservazioni                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 010 | Data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nel presente modello |                                                                                |                                               |                                    |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (31/12/2024)                          |                                   |                                         |                              |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 380 |                                                                                  | Articolo 400, paragrafo 2, lettera h), e articolo 493, paragrafo 3, lettera h) |                                               | Autorità competenti                | Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni                                                                                     | Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte esposizioni nei confronti di amministrazioni centrali nella forma di requisiti di liquidità obbligatori in titoli pubblici, denominati e finanziati nella loro valuta nazionale, purché, a discrezione dell'autorità competente, la valutazione del merito di credito delle suddette amministrazioni effettuata da un'ECAI prescelta sia di elevata qualità (investment grade).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S                                     | Banca d'Italia Circolare 285      | Parte Seconda, Capitolo 10, Sezione III | N                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 390 |                                                                                  | Articolo 400, paragrafo 2, lettera i), e articolo 493, paragrafo 3, lettera i) |                                               | Autorità competenti                | Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni                                                                                     | Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte il 50 % dei crediti documentari fuori bilancio a rischio medio/basso e delle linee di credito non utilizzate fuori bilancio a rischio medio/basso di cui all'allegato I e, previo accordo delle autorità competenti, l'80 % delle garanzie personali diverse dalle garanzie su crediti, che sono fondate su una legge o un regolamento e fornite ai clienti soci di sistemi di garanzia mutualistica con statuto di enti creditizi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                   |                                         |                              | Esentata ai sensi dell'art. 493, par. 3 CRR. Cfr. Parte 2                                                                                                                                                                                                |
| 400 |                                                                                  | Articolo 400, paragrafo 2, lettera j), e articolo 493, paragrafo 3, lettera j) |                                               | Autorità competenti                | Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni                                                                                     | Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte garanzie personali richieste a norma di legge utilizzate allorché un mutuo ipotecario finanziato mediante l'emissione di obbligazioni ipotecarie è pagato al debitore ipotecario prima della registrazione definitiva del mutuo nel registro fondiario, purché la garanzia non sia utilizzata per ridurre il rischio in sede di calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S                                     | Banca d'Italia Circolare 285      | Parte Seconda, Capitolo 10, Sezione III | N                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 410 |                                                                                  | Articolo 400, paragrafo 2, lettera k)                                          |                                               | Autorità competenti                | Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni                                                                                     | Le autorità competenti possono esentare, in tutto o in parte, elementi dell'attivo che costituiscono esposizioni sotto forma di garanzie reali o di garanzie per prestiti su immobili residenziali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S                                     | Banca d'Italia Circolare 285      | Parte Seconda, Capitolo 10, Sezione III | N                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 411 |                                                                                  | Articolo 493, paragrafo 3, lettera k)                                          |                                               | Stati membri                       | Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni                                                                                     | Gli Stati membri possono esentare in tutto o in parte elementi dell'attivo che rappresentano crediti e altre esposizioni verso valori riconosciute.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | N                                     |                                   |                                         |                              |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 412 |                                                                                  | Articolo 400, paragrafo 2, lettera l)                                          |                                               | Autorità competenti                | Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni                                                                                     | Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte le esposizioni sotto forma di garanzie per crediti all'esportazione che beneficino di sostegno pubblico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | N                                     |                                   |                                         |                              |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 420 |                                                                                  | Articolo 412, paragrafo 5                                                      |                                               | Stati membri                       | Requisito in materia di copertura della liquidità                                                                                                      | Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni nazionali in materia di requisiti di liquidità prima che le norme minime vincolanti per i requisiti di copertura della liquidità siano specificate e introdotte nell'Unione conformemente all'articolo 460.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NA                                    |                                   |                                         |                              | Non più applicabile                                                                                                                                                                                                                                      |
| 430 |                                                                                  | Articolo 412, paragrafo 5                                                      |                                               | Stati membri o autorità competenti | Requisito in materia di copertura della liquidità                                                                                                      | Gli Stati membri o le autorità competenti possono esigere dagli enti autorizzati a livello nazionale, o da un sottoinsieme di tali enti, che mantengano un requisito più elevato in materia di copertura della liquidità fino al 100 % fino all'introduzione completa della norma minima vincolante del 100 % conformemente all'articolo 460.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NA                                    |                                   |                                         |                              | Non più applicabile                                                                                                                                                                                                                                      |
| 460 |                                                                                  | Articolo 420, paragrafo 2                                                      |                                               | Autorità competenti                | Tasso di deflusso della liquidità                                                                                                                      | Le autorità competenti determinano i deflussi da assegnare ai prodotti e ai servizi che non sono inclusi nel regolamento, purché la probabilità e il volume potenziale dei deflussi di liquidità siano significativi. Le autorità competenti possono applicare un tasso di deflusso fino al 5 % per i prodotti fuori bilancio relativi al finanziamento al commercio, di cui all'articolo 429 e all'allegato I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S                                     | Banca d'Italia Circolare 285      | Parte Seconda, Capitolo 11, Sezione III | N                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 461 |                                                                                  | Articolo 428 septdecies, paragrafo 10                                          |                                               | Autorità competenti                | Fattori di finanziamento stabile richiesto                                                                                                             | Le autorità competenti possono determinare i fattori di finanziamento stabile richiesti da applicare alle esposizioni fuori bilancio non menzionate nel CRR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | N                                     |                                   |                                         |                              |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 462 |                                                                                  | Articolo 428 octodecies, paragrafo 2                                           |                                               | Autorità competenti                | Fattori di finanziamento stabile richiesto                                                                                                             | Le autorità competenti possono determinare la durata del gravame per le attività che sono state segregate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | N                                     |                                   |                                         |                              |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 463 |                                                                                  | Articolo 428 quaterquadragies, paragrafo 10                                    |                                               | Autorità competenti                | Fattori di finanziamento stabile richiesto                                                                                                             | Le autorità competenti possono determinare i fattori di finanziamento stabile richiesti da applicare alle esposizioni fuori bilancio non menzionate nel CRR in relazione al calcolo semplificato del coefficiente netto di finanziamento stabile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | N                                     |                                   |                                         |                              |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 464 |                                                                                  | Articolo 428 quinquadragies, paragrafo 2                                       |                                               | Autorità competenti                | Fattori di finanziamento stabile richiesto                                                                                                             | Le autorità competenti possono determinare la durata del gravame per le attività che sono state segregate in relazione al calcolo semplificato del coefficiente netto di finanziamento stabile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | N                                     |                                   |                                         |                              |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 510 |                                                                                  | Articolo 471, paragrafo 1                                                      |                                               | Autorità competenti                | Esenzione dalla deduzione di partecipazioni nelle imprese di assicurazioni dagli elementi del capitale primario di classe 1                            | In deroga all'articolo 49, paragrafo 1, nel periodo a decorrere dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2024 gli enti possono scegliere di non dedurre le partecipazioni in imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 471, paragrafo 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S                                     | Banca d'Italia Circolare 285      | Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II  | N                            | Si prega di notare che questo articolo è stato modificato dalla CRR2 con decorrenza dal 1° Gennaio 2019. Da tale data gli enti possono decidere se applicare la deroga all'obbligo di deduzione purché siano soddisfatti i criteri previsti dalla norma. |
| 520 |                                                                                  | Articolo 473, paragrafo 1                                                      |                                               | Autorità competenti                | Introduzioni di modifiche allo IAS 19                                                                                                                  | In deroga all'articolo 481, nel periodo a decorrere dal 1° gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2018 le autorità competenti possono autorizzare gli enti che stilano i propri conti conformemente ai principi contabili internazionali adottati conformemente alla procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002 ad aggiungere al proprio capitale primario di classe 1 l'importo applicabile conformemente all'articolo 473, paragrafo 2 o 3, a seconda del caso, moltiplicato per il fattore applicato conformemente all'articolo 473, paragrafo 4. <sup>(4)</sup>                                                                                                                                                                                                                                         | S                                     | Banca d'Italia Circolare 285      | Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II  | N                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 530 |                                                                                  | Articolo 478, paragrafo 3                                                      |                                               | Autorità competenti                | Deduzioni transitorie dagli elementi di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2                    | Le autorità competenti determinano e pubblicano una percentuale applicabile negli intervalli di valori di cui all'articolo 478, paragrafi 1 e 2, per ciascuna delle seguenti deduzioni:<br>a) le deduzioni singole prescritte ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere da a) a h), escluse le attività fiscali differite che dipendono dalla futura redditività e derivano da differenze temporanee;<br>b) l'importo aggregato delle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee e gli elementi di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera i), che deve essere dedotto ai sensi dell'articolo 48;<br>c) ciascuna deduzione prescritta ai sensi dell'articolo 56, lettere da b) a d);<br>d) ciascuna deduzione prescritta ai sensi dell'articolo 66, lettere da b) a d). | S                                     | Banca d'Italia Circolare 285      | Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II  | N                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 540 |                                                                                  | Articolo 479, paragrafo 4                                                      |                                               | Autorità competenti                | Riconoscimento transitorio nel capitale primario di classe 1 consolidato di strumenti ed elementi che non sono ammissibili come interessi di minoranza | Le autorità competenti determinano e pubblicano la percentuale applicabile negli intervalli di valore di cui all'articolo 479, paragrafo 3. <sup>(4)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NA                                    |                                   |                                         |                              |                                                                                                                                                                                                                                                          |



| Parte 2                                                                                          |                                                                                  |                                       |                                    |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |                     |                              |                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opzioni e facoltà transitorie di cui alla direttiva 2013/36/UE e al regolamento (UE) n. 575/2013 |                                                                                  |                                       |                                    |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |                     |                              |                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                  | Direttiva 2013/36/UE                                                             | Regolamento (UE) n. 575/2013          | Destinatari                        | Denominazione                                                                                                               | Descrizione dell'opzione o della facoltà                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Anno/i di applicazione e valore in % (se applicabile) | Esercitata (S/N/NA) | Testo nazionale              | Riferimenti                             | Disponibile in EN (Sì/No) | Dettagli/Osservazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 010                                                                                              | Data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nel presente modello |                                       |                                    |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (31/12/2024)                                          |                     |                              |                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 011                                                                                              | Articolo 160, paragrafo 6                                                        |                                       | Stati membri                       | Disposizioni transitorie sulle riserve di capitale                                                                          | Gli Stati membri possono imporre un periodo transitorio più breve per le riserve di capitale di quanto specificato all'articolo 160, paragrafi da 1 a 4. Tale periodo transitorio più breve può essere riconosciuto da altri Stati membri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       | N                   |                              |                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 012                                                                                              |                                                                                  | Articolo 493, paragrafo 3, lettera a) | Stati membri                       | Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni                                                          | Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte le obbligazioni garantite di cui all'articolo 129, paragrafi 1, 3 e 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2013<br>90%-80%-50%                                   | S                   | Banca d'Italia Circolare 285 | Parte Seconda, Capitolo 10, Sezione III | N                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 013                                                                                              |                                                                                  | Articolo 493, paragrafo 3, lettera b) | Stati membri                       | Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni                                                          | Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte elementi dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni regionali o autorità locali degli Stati membri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2013<br>80%                                           | S                   | Banca d'Italia Circolare 285 | Parte Seconda, Capitolo 10, Sezione III | N                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 014                                                                                              |                                                                                  | Articolo 493, paragrafo 3, lettera c) | Stati membri                       | Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni                                                          | Le autorità competenti possono esentare, in tutto o in parte, le esposizioni di un ente nei confronti della sua impresa madre, di altre filiazioni di tale impresa madre o di sue filiazioni e le partecipazioni qualificate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2013<br>100%                                          | S                   | Banca d'Italia Circolare 285 | Parte Seconda, Capitolo 10, Sezione III | N                         | Fino a dicembre 2023, l'esenzione era applicabile esclusivamente alle esposizioni dell'ente nei confronti di soggetti inclusi nella vigilanza su base consolidata alla quale l'ente è soggetto, conformemente al regolamento UE n. 575/2013. Da dicembre 2023, l'esenzione si applica anche in caso di conglomerato finanziario (Direttiva 2002/87/CE). |
| 015                                                                                              |                                                                                  | Articolo 493, paragrafo 3, lettera d) | Stati membri                       | Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni                                                          | Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte esposizioni nei confronti di enti creditizi regionali o centrali ai quali l'ente creditizio è associato nell'ambito di una rete (network) e che sono incaricati della compensazione della liquidità nell'ambito della rete.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                     |                              |                                         |                           | Esercitata ai sensi dell'art. 400 (2) (cfr. Parte 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 016                                                                                              |                                                                                  | Articolo 493, paragrafo 3, lettera e) | Stati membri                       | Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni                                                          | Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte esposizioni nei confronti di enti creditizi da parte di enti creditizi, uno dei quali opera su base non concorrenziale e fornisce o garantisce prestiti nel quadro di programmi istituiti a norma di legge o del suo statuto per promuovere specifici settori dell'economia, soggetti a qualche forma di vigilanza pubblica e a restrizioni sull'utilizzo dei prestiti, purché le rispettive esposizioni derivino dai prestiti che sono trasferiti ai beneficiari tramite enti creditizi o dalle garanzie su tali prestiti. |                                                       |                     |                              |                                         |                           | Esercitata ai sensi dell'art. 400 (2) (cfr. Parte 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 017                                                                                              |                                                                                  | Articolo 493, paragrafo 3, lettera f) | Stati membri                       | Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni                                                          | Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte esposizioni nei confronti di enti, purché dette esposizioni non costituiscano i fondi propri di detti enti, abbiano una durata non superiore al successivo giorno lavorativo e non siano denominate in una delle principali valute di scambio.                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2013<br>100%                                          | S                   | Banca d'Italia Circolare 285 | Parte Seconda, Capitolo 10, Sezione III | N                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 018                                                                                              |                                                                                  | Articolo 493, paragrafo 3, lettera g) | Stati membri                       | Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni                                                          | Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte esposizioni nei confronti delle banche centrali nella forma di riserve obbligatorie minime detenute presso tali banche centrali, denominate nella propria valuta nazionale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2013<br>100%                                          | S                   | Banca d'Italia Circolare 285 | Parte Seconda, Capitolo 10, Sezione III | N                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 019                                                                                              |                                                                                  | Articolo 493, paragrafo 3, lettera h) | Stati membri                       | Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni                                                          | Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte esposizioni nei confronti di amministrazioni centrali nella forma di requisiti di liquidità obbligatori in titoli pubblici, denominati e finanziati nella loro valuta nazionale, purché, a discrezione dell'autorità competente, la valutazione del merito di credito delle suddette amministrazioni effettuata da un'ECAI prescelta sia di elevata qualità (investment grade).                                                                                                                                             |                                                       |                     |                              |                                         |                           | Esercitata ai sensi dell'art. 400 (2) (cfr. Parte 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 020                                                                                              |                                                                                  | Articolo 493, paragrafo 3, lettera i) | Stati membri                       | Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni                                                          | Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte il 50 % dei crediti documentari fuori bilancio a rischio medio/basso e delle linee di credito non utilizzate fuori bilancio a rischio medio/basso di cui all'allegato I e, previo accordo delle autorità competenti, l'80 % delle garanzie personali diverse dalle garanzie su crediti, che sono fondate su una legge o un regolamento e fornite ai clienti soci di sistemi di garanzia mutualistica con statuto di enti creditizi.                                                                                         | 2013<br>50%                                           | S                   | Banca d'Italia Circolare 285 | Parte Seconda, Capitolo 10, Sezione III | N                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 021                                                                                              |                                                                                  | Articolo 493, paragrafo 3, lettera j) | Stati membri                       | Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni                                                          | Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte garanzie personali richieste a norma di legge utilizzate allorché un mutuo ipotecario finanziato mediante l'emissione di obbligazioni ipotecarie è pagato al debitore ipotecario prima della registrazione definitiva del mutuo nel registro fondiario, purché la garanzia non sia utilizzata per ridurre il rischio in sede di calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio.                                                                                                                           |                                                       |                     |                              |                                         |                           | Esercitata ai sensi dell'art. 400 (2) (cfr. Parte 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 022                                                                                              |                                                                                  | Articolo 493, paragrafo 3, lettera k) | Stati membri                       | Esenzioni o esenzioni parziali dai limiti delle grandi esposizioni                                                          | Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte elementi dell'attivo che rappresentano crediti e altre esposizioni verso borse valori riconosciute.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |                     |                              |                                         |                           | Esercitata ai sensi dell'art. 400 (2) (cfr. Parte 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 023                                                                                              |                                                                                  | Articolo 412, paragrafo 5             | Stati membri                       | Requisito in materia di copertura della liquidità                                                                           | Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni nazionali in materia di requisiti di liquidità prima che le norme minime vincolanti per i requisiti di copertura della liquidità siano specificate e introdotte nell'Unione conformemente all'articolo 460.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NA                                                    | N                   |                              |                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 024                                                                                              |                                                                                  | Articolo 412, paragrafo 5             | Stati membri o autorità competenti | Requisito in materia di copertura della liquidità                                                                           | Gli Stati membri o le autorità competenti possono esigere dagli enti autorizzati a livello nazionale, o da un sottoinsieme di tali enti, che mantengano un requisito più elevato in materia di copertura della liquidità fino al 100 % fino all'introduzione completa della norma minima vincolante del 100 % conformemente all'articolo 460.                                                                                                                                                                                                                                           | NA                                                    | N                   |                              |                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 025                                                                                              |                                                                                  | Articolo 413, paragrafo 4             | Stati membri                       | Requisito di finanziamento stabile                                                                                          | Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni nazionali in materia di requisiti di finanziamento stabile prima che diventino applicabili le norme minime vincolanti per i requisiti di finanziamento stabile netto di cui all'articolo 413, paragrafo 1. <sup>(4)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NA                                                    | N                   |                              |                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 036                                                                                              |                                                                                  | Articolo 471, paragrafo 1             | Autorità competenti                | Esenzione dalla deduzione di partecipazioni nelle imprese di assicurazioni dagli elementi del capitale primario di classe 1 | In deroga all'articolo 49, paragrafo 1, nel periodo a decorrere dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2024 gli enti possono scegliere di non dedurre le partecipazioni in imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 471, paragrafo 1.                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       | S                   | Banca d'Italia Circolare 285 | Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II  | N                         | Cfr. Parte I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|     |                                                             |                                       |                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |   |                              |                                        |   |                                                                                                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---|------------------------------|----------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 037 |                                                             | Articolo 473, paragrafo 1             | Autorità competenti | Introduzioni di modifiche allo IAS 19                                                                                                                  | In deroga all'articolo 481, nel periodo a decorrere dal 1° gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2018 le autorità competenti possono autorizzare gli enti che stilano i propri conti conformemente ai principi contabili internazionali adottati conformemente alla procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002 ad aggiungere al proprio capitale primario di classe 1 l'importo applicabile conformemente all'articolo 473, paragrafo 2 o 3, a seconda del caso, moltiplicato per il fattore applicato conformemente all'articolo 473, paragrafo 4. <sup>(4)</sup> | 2014-2018               | S | Banca d'Italia Circolare 285 | Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II | N |                                                                                                                 |
| 038 | 039<br>040<br>041<br>042<br>043<br>044<br>045<br>046<br>047 | Articolo 478, paragrafo 2             | Autorità competenti | Deduzione dagli elementi di capitale primario di classe 1 per attività fiscali differite che esistevano prima del 1° gennaio 2014                      | Percentuale applicabile qualora si applichi la percentuale alternativa (negli intervalli di valore di cui all'articolo 478, paragrafo 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2014 (0%)               | S | Banca d'Italia Circolare 285 | Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II | N |                                                                                                                 |
|     |                                                             |                                       |                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2015 (10%)              | S | Banca d'Italia Circolare 285 | Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II | N |                                                                                                                 |
|     |                                                             |                                       |                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2016 (20%)              | S | Banca d'Italia Circolare 285 | Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II | N |                                                                                                                 |
|     |                                                             |                                       |                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2017 (30%)              | S | Banca d'Italia Circolare 285 | Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II | N |                                                                                                                 |
|     |                                                             |                                       |                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2018 (80%)              | S | Banca d'Italia Circolare 285 | Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II | N |                                                                                                                 |
|     |                                                             |                                       |                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2019 (100%)             | S | Banca d'Italia Circolare 285 | Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II | N | Le percenutali cambiano in alcune circostanze, in conformità con le linee di orientamento BCE 2017/697 (Art. 9) |
|     |                                                             |                                       |                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |   |                              |                                        |   |                                                                                                                 |
|     |                                                             |                                       |                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |   |                              |                                        |   |                                                                                                                 |
|     |                                                             |                                       |                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |   |                              |                                        |   |                                                                                                                 |
| 048 | 049<br>050<br>051                                           | Articolo 478, paragrafo 3, lettera a) | Autorità competenti | Deduzioni transitorie dagli elementi di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2                    | Le autorità competenti determinano e pubblicano una percentuale applicabile negli intervalli di valori di cui all'articolo 478, paragrafi 1 e 2, per a) le deduzioni singole prescritte ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere da a) a h), escluse le attività fiscali differite che dipendono dalla futura redditività e derivano da differenze temporanee; <sup>(4)</sup>                                                                                                                                                                                                               | 2014 (tra 20 % e 100 %) | S | Banca d'Italia Circolare 285 | Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II | N | Non si applica una percentuale unica                                                                            |
|     |                                                             |                                       |                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2015 (tra 40 % e 100 %) | S | Banca d'Italia Circolare 285 | Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II | N | Non si applica una percentuale unica                                                                            |
|     |                                                             |                                       |                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2016 (tra 60 % e 100 %) | S | Banca d'Italia Circolare 285 | Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II | N | Non si applica una percentuale unica                                                                            |
|     |                                                             |                                       |                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2017 (tra 80 % e 100 %) | S | Banca d'Italia Circolare 285 | Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II | N | Non si applica una percentuale unica                                                                            |
| 052 | 053<br>054<br>055                                           | Articolo 478, paragrafo 3, lettera b) | Autorità competenti | Deduzioni transitorie dagli elementi di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2                    | Le autorità competenti determinano e pubblicano una percentuale applicabile negli intervalli di valori di cui all'articolo 478, paragrafi 1 e 2, per b) l'importo aggregato delle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee e gli elementi di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera i), che deve essere dedotto ai sensi dell'articolo 48; <sup>(4)</sup>                                                                                                                                                                          | 2014 (20%)              | S | Banca d'Italia Circolare 285 | Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II | N |                                                                                                                 |
|     |                                                             |                                       |                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2015 (40%)              | S | Banca d'Italia Circolare 285 | Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II | N |                                                                                                                 |
|     |                                                             |                                       |                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2016 (60%)              | S | Banca d'Italia Circolare 285 | Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II | N |                                                                                                                 |
|     |                                                             |                                       |                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2017 (80%)              | S | Banca d'Italia Circolare 285 | Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II | N |                                                                                                                 |
| 056 | 057<br>058<br>059                                           | Articolo 478, paragrafo 3, lettera c) | Autorità competenti | Deduzioni transitorie dagli elementi di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2                    | Le autorità competenti determinano e pubblicano una percentuale applicabile negli intervalli di valori di cui all'articolo 478, paragrafi 1 e 2, per c) ciascuna deduzione prescritta ai sensi dell'articolo 56, lettere da b) a d); <sup>(4)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2014 (tra 20 % e 100 %) | S | Banca d'Italia Circolare 285 | Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II | N | Non si applica una percentuale unica                                                                            |
|     |                                                             |                                       |                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2015 (tra 40 % e 100 %) | S | Banca d'Italia Circolare 285 | Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II | N | Non si applica una percentuale unica                                                                            |
|     |                                                             |                                       |                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2016 (tra 60 % e 100 %) | S | Banca d'Italia Circolare 285 | Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II | N | Non si applica una percentuale unica                                                                            |
|     |                                                             |                                       |                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2017 (tra 80 % e 100 %) | S | Banca d'Italia Circolare 285 | Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II | N | Non si applica una percentuale unica                                                                            |
| 060 | 061<br>062<br>063                                           | Articolo 478, paragrafo 3, lettera d) | Autorità competenti | Deduzioni transitorie dagli elementi di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2                    | Le autorità competenti determinano e pubblicano una percentuale applicabile negli intervalli di valori di cui all'articolo 478, paragrafi 1 e 2, per d) ciascuna deduzione prescritta ai sensi dell'articolo 66, lettere da b) a d). <sup>(4)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2014 (100%)             | S | Banca d'Italia Circolare 285 | Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II | N |                                                                                                                 |
|     |                                                             |                                       |                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2015 (100%)             | S | Banca d'Italia Circolare 285 | Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II | N |                                                                                                                 |
|     |                                                             |                                       |                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2016 (100%)             | S | Banca d'Italia Circolare 285 | Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II | N |                                                                                                                 |
|     |                                                             |                                       |                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2017 (100%)             | S | Banca d'Italia Circolare 285 | Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II | N |                                                                                                                 |
| 064 | 065<br>066<br>067                                           | Articolo 479, paragrafo 4             | Autorità competenti | Riconoscimento transitorio nel capitale primario di classe 1 consolidato di strumenti ed elementi che non sono ammissibili come interessi di minoranza | Le autorità competenti determinano e pubblicano la percentuale applicabile negli intervalli di valore di cui all'articolo 479, paragrafo 3. <sup>(4)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2014 (tra 0 % e 80 %)   | S | Banca d'Italia Circolare 285 | Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II | N | Non si applica una percentuale unica                                                                            |
|     |                                                             |                                       |                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2015 (tra 0 % e 60 %)   | S | Banca d'Italia Circolare 285 | Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II | N | Non si applica una percentuale unica                                                                            |
|     |                                                             |                                       |                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2016 (tra 0 % e 40 %)   | S | Banca d'Italia Circolare 285 | Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II | N | Non si applica una percentuale unica                                                                            |
|     |                                                             |                                       |                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2017 (tra 0 % e 20 %)   | S | Banca d'Italia Circolare 285 | Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II | N | Non si applica una percentuale unica                                                                            |

|     |  |                              |                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                        |             |   |                              |                                        |   |                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|--|------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|------------------------------|----------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 068 |  | Articolo 480,<br>paragrafo 3 | Autorità competenti | Riconoscimento transitorio degli interessi di minoranza e del capitale aggiuntivo di classe 1 e del capitale di classe 2 qualificati           | Le autorità competenti determinano e pubblicano il valore del fattore applicabile negli intervalli di valori di cui all'articolo 480, paragrafo 2. <sup>(4)</sup>                                                                                      | 2014 (0,2)  | S | Banca d'Italia Circolare 285 | Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II | N |                                                                                                                                                                                                                 |
| 069 |  |                              |                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                        | 2015 (0,4)  | S | Banca d'Italia Circolare 285 | Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II | N |                                                                                                                                                                                                                 |
| 070 |  |                              |                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                        | 2016 (0,6)  | S | Banca d'Italia Circolare 285 | Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II | N |                                                                                                                                                                                                                 |
| 071 |  |                              |                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                        | 2017 (0,8)  | S | Banca d'Italia Circolare 285 | Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II | N |                                                                                                                                                                                                                 |
| 072 |  | Articolo 481,<br>paragrafo 1 | Autorità competenti |                                                                                                                                                | Percentuale applicabile qualora si applichi una percentuale unica (negli intervalli di valore di cui all'articolo 481, paragrafo 3). <sup>(4)</sup>                                                                                                    | 2014 (80%)  | S | Banca d'Italia Circolare 285 | Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II | N |                                                                                                                                                                                                                 |
| 073 |  |                              |                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                        | 2015 (60%)  | S | Banca d'Italia Circolare 285 | Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II | N |                                                                                                                                                                                                                 |
| 074 |  |                              |                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                        | 2016 (40%)  | S | Banca d'Italia Circolare 285 | Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II | N |                                                                                                                                                                                                                 |
| 075 |  |                              |                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                        | 2017 (20%)  | S | Banca d'Italia Circolare 285 | Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II | N |                                                                                                                                                                                                                 |
| 076 |  | Articolo 481,<br>paragrafo 5 | Autorità competenti | Filtri e deduzioni aggiuntivi transitori                                                                                                       | Per ogni filtro o per ogni deduzione di cui all'articolo 481, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti determinano e pubblicano le percentuali applicabili negli intervalli di valori di cui ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo. <sup>(4)</sup>   | 2014        | S | Banca d'Italia Circolare 285 | Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II | N | Le percentuali applicabili in conformità all'art. 481, par. 1, 3 e 5 sono 80% (2014), 60% (2015), 40% (2016), 20% (2017).<br>La percentuale applicabile in conformità all'art. 481, par. 2, 4, e 5 è 0% (2014). |
| 077 |  |                              |                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                        | 2015        | S | Banca d'Italia Circolare 285 | Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II | N |                                                                                                                                                                                                                 |
| 078 |  |                              |                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                        | 2016        | S | Banca d'Italia Circolare 285 | Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II | N |                                                                                                                                                                                                                 |
| 079 |  |                              |                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                        | 2017        | S | Banca d'Italia Circolare 285 | Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II | N |                                                                                                                                                                                                                 |
| 080 |  | Articolo 486,<br>paragrafo 6 | Autorità competenti | Limiti alla clausola grandfathering di elementi di capitale primario di classe 1, di elementi aggiuntivi di classe 1 e di elementi di classe 2 | Percentuale applicabile per determinare i limiti alla clausola grandfathering di elementi di capitale primario di classe 1 conformemente all'articolo 486, paragrafo 2 (negli intervalli di valore specificati al paragrafo 5 dello stesso articolo)   | 2014 (80%)  | S | Banca d'Italia Circolare 285 | Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II | N |                                                                                                                                                                                                                 |
| 081 |  |                              |                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                        | 2015 (70%)  | S | Banca d'Italia Circolare 285 | Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II | N |                                                                                                                                                                                                                 |
| 082 |  |                              |                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                        | 2016 (60%)  | S | Banca d'Italia Circolare 285 | Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II | N |                                                                                                                                                                                                                 |
| 083 |  |                              |                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                        | 2017 (50%)  | S | Banca d'Italia Circolare 285 | Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II | N |                                                                                                                                                                                                                 |
| 084 |  |                              |                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                        | 2018 (40%)  | S | Banca d'Italia Circolare 285 | Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II | N |                                                                                                                                                                                                                 |
| 085 |  |                              |                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                        | 2019 (30%)  | S | Banca d'Italia Circolare 285 | Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II | N |                                                                                                                                                                                                                 |
| 086 |  |                              |                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                        | 2020 (20%)  | S | Banca d'Italia Circolare 285 | Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II | N |                                                                                                                                                                                                                 |
| 087 |  |                              |                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                        | 2021 (10%)  | S | Banca d'Italia Circolare 285 | Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II | N |                                                                                                                                                                                                                 |
| 088 |  |                              |                     |                                                                                                                                                | Percentuale applicabile per determinare i limiti alla clausola grandfathering di elementi di capitale aggiuntivo di classe 1 conformemente all'articolo 486, paragrafo 3 (negli intervalli di valore specificati al paragrafo 5 dello stesso articolo) | 2014 (80%)  | S | Banca d'Italia Circolare 285 | Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II | N |                                                                                                                                                                                                                 |
| 089 |  |                              |                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                        | 2015 (70%)  | S | Banca d'Italia Circolare 285 | Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II | N |                                                                                                                                                                                                                 |
| 090 |  |                              |                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                        | 2016 (60%)  | S | Banca d'Italia Circolare 285 | Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II | N |                                                                                                                                                                                                                 |
| 091 |  |                              |                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                        | 2017 (50%)  | S | Banca d'Italia Circolare 285 | Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II | N |                                                                                                                                                                                                                 |
| 092 |  |                              |                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                        | 2018 (40%)  | S | Banca d'Italia Circolare 285 | Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II | N |                                                                                                                                                                                                                 |
| 093 |  |                              |                     |                                                                                                                                                | Percentuale applicabile per determinare i limiti alla clausola grandfathering di elementi di capitale di classe 2 conformemente all'articolo 486, paragrafo 4 (negli intervalli di valore specificati al paragrafo 5 dello stesso articolo)            | 2019 (30%)  | S | Banca d'Italia Circolare 285 | Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II | N |                                                                                                                                                                                                                 |
| 094 |  |                              |                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                        | 2020 (20%)  | S | Banca d'Italia Circolare 285 | Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II | N |                                                                                                                                                                                                                 |
| 095 |  |                              |                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                        | 2021 (10 %) | S | Banca d'Italia Circolare 285 | Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II | N |                                                                                                                                                                                                                 |
| 096 |  |                              |                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                        | 2014 (80%)  | S | Banca d'Italia Circolare 285 | Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II | N |                                                                                                                                                                                                                 |
| 097 |  |                              |                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                        | 2015 (70%)  | S | Banca d'Italia Circolare 285 | Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II | N |                                                                                                                                                                                                                 |

|     |  |                                  |                     |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |   |                                 |                                              |   |  |
|-----|--|----------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|---------------------------------|----------------------------------------------|---|--|
| 098 |  |                                  |                     |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2016 (60%) | S | Banca d'Italia<br>Circolare 285 | Parte Seconda,<br>Capitolo 14,<br>Sezione II | N |  |
| 099 |  |                                  |                     |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2017 (50%) | S | Banca d'Italia<br>Circolare 285 | Parte Seconda,<br>Capitolo 14,<br>Sezione II | N |  |
| 100 |  |                                  |                     |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2018 (40%) | S | Banca d'Italia<br>Circolare 285 | Parte Seconda,<br>Capitolo 14,<br>Sezione II | N |  |
| 101 |  |                                  |                     |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2019 (30%) | S | Banca d'Italia<br>Circolare 285 | Parte Seconda,<br>Capitolo 14,<br>Sezione II | N |  |
| 102 |  |                                  |                     |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2020 (20%) | S | Banca d'Italia<br>Circolare 285 | Parte Seconda,<br>Capitolo 14,<br>Sezione II | N |  |
| 103 |  |                                  |                     |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2021 (10%) | S | Banca d'Italia<br>Circolare 285 | Parte Seconda,<br>Capitolo 14,<br>Sezione II | N |  |
| 104 |  | Articolo 495,<br>paragrafo 1     | Autorità competenti | Trattamento transitorio delle esposizioni<br>in strumenti di capitale nel quadro del<br>metodo IRB                                   | In deroga alla parte tre, capo 3, fino al 31 dicembre 2017 le autorità competenti<br>possono esentare dal trattamento secondo il metodo IRB talune categorie di<br>esposizioni in strumenti di capitale detenute da enti e da filiazioni di enti nell'UE in<br>tale Stato membro al 31 dicembre 2007. <sup>(4)</sup>                                                                                                                                 | 2014-2017  | S | Banca d'Italia<br>Circolare 285 | Parte Seconda,<br>Capitolo 4,<br>Sezione III | N |  |
| 105 |  | Articolo 496,<br>paragrafo 1     | Autorità competenti | Disposizioni transitorie per il calcolo dei<br>requisiti di fondi propri per le esposizioni<br>sotto forma di obbligazioni garantite | Fino al 31 dicembre 2017, le autorità competenti possono derogare, in tutto o in<br>parte, al limite del 10 % per le quote senior emesse da Fonds Communs de Créances<br>francesi o da soggetti per la cartolarizzazione equivalenti ai Fonds Communs de<br>Créances francesi di cui all'articolo 129, paragrafo 1, lettere d) e f), purché siano<br>soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 496, paragrafo 1, lettere a) e b). <sup>(4)</sup> | 2014-2017  | S | Banca d'Italia<br>Circolare 285 | Parte Terza,<br>Capitolo 3,<br>Sezione II    | N |  |
| 106 |  | Articolo 500 bis,<br>paragrafo 2 | Autorità competenti | Trattamento temporaneo del debito<br>pubblico emesso nella valuta di un altro<br>Stato membro                                        | In deroga all'articolo 395, paragrafo 1, e all'articolo 493, paragrafo 4, le autorità<br>competenti possono consentire agli enti di assumere le esposizioni di cui all'articolo<br>500 bis, paragrafo 1, fino ai limiti specificati al paragrafo 2 del predetto articolo.                                                                                                                                                                            |            | N |                                 |                                              |   |  |

(4) La disposizione è ora scaduta e pertanto le informazioni sull'esercizio del potere discrezionale coprono storicamente solo il periodo fino alla data di scadenza.

## Allegato II

| <b>Parte 3</b><br><b>Elementi variabili della remunerazione (articolo 94 della direttiva 2013/36/UE)</b> |                                                                                  |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                     |                                                                              |                           |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
|                                                                                                          | Direttiva 2013/36/UE                                                             | Destinatari                        | Disposizioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Informazioni da comunicare | Esercitata (S/N/NA) | Riferimenti                                                                  | Disponibile in EN (Sì/No) | Dettagli/Osservazioni |
| 010                                                                                                      | Data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nel presente modello |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (31/12/2024)               |                     |                                                                              |                           |                       |
| 020                                                                                                      | Articolo 94, paragrafo 1, lettera g), punto i)                                   | Stati membri o autorità competenti | Gli Stati membri possono stabilire un livello massimo inferiore per il rapporto tra le componenti variabile e fissa della remunerazione (% fissata nella legislazione nazionale calcolata come componente variabile divisa per la componente fissa della remunerazione) <sup>(5)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100%                       | N                   |                                                                              |                           |                       |
| 030                                                                                                      | Articolo 94, paragrafo 1, lettera g), punto ii)                                  | Stati membri o autorità competenti | Gli Stati membri possono stabilire un livello massimo inferiore per il rapporto tra le componenti variabile e fissa della remunerazione che può essere approvato dagli azionisti o dai proprietari o soci dell'ente (% fissata nella legislazione nazionale calcolata come componente variabile divisa per la componente fissa della remunerazione) <sup>(5)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 200%                       | S                   | Banca d'Italia<br>Circolare no. 285/2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 2 | N                         |                       |
| 040                                                                                                      | Articolo 94, paragrafo 1, lettera g), punto iii)                                 | Stati membri o autorità competenti | Gli Stati membri possono stabilire una quota massima inferiore per la remunerazione variabile complessiva alla quale può essere applicato il tasso di sconto (% della remunerazione variabile complessiva) <sup>(5)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NA                         | N                   |                                                                              |                           |                       |
| 050                                                                                                      | Articolo 94, paragrafo 1, lettera l)                                             | Stati membri o autorità competenti | Descrizione di qualsiasi restrizione o divieto riguardanti il tipo e la configurazione di strumenti che possono essere utilizzati per la concessione della remunerazione variabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NA                         | N                   |                                                                              |                           |                       |
| 060                                                                                                      | Articolo 94, paragrafo 4                                                         | Stati membri                       | In deroga al paragrafo 3, lettera a), uno Stato membro può abbassare o aumentare tale soglia a condizione che:<br><br>a) l'ente nei confronti del quale lo Stato membro si serve della presente disposizione non sia un grande ente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 146, del regolamento (UE) n. 575/2013 e, in caso di aumento della soglia:<br><br>i) l'ente soddisfi i criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145, lettere c), d) ed e), del regolamento (UE) n. 575/2013; e<br><br>ii) la soglia non sia superiore a 15 miliardi di EUR;<br><br>b) sia opportuno modificare la soglia in conformità del presente paragrafo tenuto conto della natura, dell'ampiezza e della complessità delle attività dell'ente, dell'organizzazione interna o, se pertinente, delle caratteristiche del gruppo a cui appartiene. |                            |                     |                                                                              |                           |                       |
| 070                                                                                                      | Articolo 94, paragrafo 5                                                         | Stati membri                       | Gli Stati membri possono decidere che ai membri del personale aventi diritto a una remunerazione variabile annua inferiore alla soglia e alla quota di cui a tale lettera non si applichi l'esenzione ivi prevista a causa delle specificità del mercato nazionale in termini di pratiche di remunerazione o della natura delle responsabilità e del profilo professionale di tali membri del personale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                     |                                                                              |                           |                       |
| 080                                                                                                      | Articolo 109, paragrafo 6                                                        | Stati membri                       | Gli Stati membri possono applicare gli articoli 92, 94 e 95 su base consolidata a una gamma più ampia di filiazioni e del rispettivo personale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                     |                                                                              |                           |                       |

(5) Se gli Stati membri non hanno esercitato il potere discrezionale di ridurre le percentuali massime previste per default a valori i) inferiori al 100 % per il massimale del bonus, ii) compresi tra il 100 e il 200 % per il massimale del bonus con l'approvazione degli azionisti o iii) a un tasso di sconto inferiore al 25 %, essi indicano "No" anziché "Sì".